

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2767

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle ferrovie dello Stato

*Presentata il 10 giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'unicità dei contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da una vasta e consolidata giurisprudenza. In conseguenza di tali orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inasprito ancor di più i motivi del contendere fra le categorie degli esclusi.

Pur se la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che « le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di vali-

dità », con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici dipendenti.

Contemporaneamente, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione delle posizioni degli stessi.

Detto principio era immediatamente applicato dal TAR del Lazio, III sezione, che — con l'ordinanza 27 maggio 1985, n. 622 — così disponeva: « Destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio, sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel

tempo del pagamento dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi ».

Occorreva attendere il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non essere più Azienda di Stato, praticamente non viene menzionato nei provvedimenti legislativi, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore.

Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 detto diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti — in concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989 — sono stati ingiustamente penalizzati; la circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989, ha poi stabilito che il riconosci-

mento delle unicità dei contratti doveva intendersi limitata ai soli fini della pensione e non della buonuscita.

I ricorsi avviati subito dagli interessati davanti alla magistratura sia ordinaria sia amministrativa hanno avuto i risultati sperati, come risulta dalla sentenza del TAR del Lazio, III Sezione, n. 302 del 1992, dal decreto del 31 marzo 1992 e dalle sentenze del pretore di Roma n. 104493/91 del 10 gennaio 1992 e n. 108192/91 del 15 maggio 1992: occorre ora un provvedimento che sani l'ingiustizia e che soccorra i lavoratori più deboli che non sanno, o non hanno la possibilità, di difendersi da soli.

Da quanto sopra si evince che urge emanare una legge *ad hoc* e questo è l'oggetto della presente proposta di legge, che, se approvata, eliminerà ingiuste discriminazioni.

Con l'articolo 1 si prevede di riparare ad un errore consumato ai danni del personale dipendente delle ferrovie dello Stato, che era stato dimenticato nel riconoscimento dell'unicità dei contratti nei periodi precedenti e che ha avuto questo riconoscimento soltanto con il rinnovo del contratto 1990-1992, approvato con delibera n. AS/610 del 18 ottobre 1990.

Con l'articolo 2 si chiarisce che il riconoscimento è valido sia per la pensione che per l'indennità di fine servizio (buonuscita) per superare i malintesi e le interpretazioni restrittive.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1989 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989, hanno effetto, nel periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni citate e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato per il triennio 1987-1989.

## ART. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1, al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 e all'articolo 96, punto 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, approvato con delibera n. AS/610 del 18 luglio 1990, sono validi anche per la liquidazione del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.